I rigetti per pericolosità sociale e la richiesta istruttoria

La concessione della cittadinanza per naturalizzazione, pur in presenza di tutti i requisiti di legge, non costituisce un atto dovuto ma, al contrario, un atto di c.d. "*alta amministrazione*" nel quale la Pubblica Amministrazione conserva un margine di discrezionalità piuttosto ampio nel decidere se concedere la cittadinanza o meno.

Tra i motivi ostativi alla concessione della cittadinanza per naturalizzazione, nonostante la norma non lo preveda per questa specifica ipotesi ma, al contrario, solo per la concessione della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell'art. 6 l. 91/92, rientrano anche le c.d. **ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.** Accade sempre più spesso, infatti, che il soggetto che presenta istanza di naturalizzazione (o di cittadinanza per matrimonio), si trova davanti un diniego fondato non su precedenti penali individuabili e conoscibili ma, al contrario, sul mero sospetto che questi possa commettere reati di un certo tenore, sulla base della condotta e delle frequentazioni per come risultanti dal materiale investigativo delle autorità competenti.

I rigetti basati su motivi di pericolosità sociale, tuttavia, spesso sono motivati con formule sintetiche e oscure, per cui il più delle volte il richiedente non è in grado di comprendere le vere motivazioni per cui viene considerato un soggetto pericoloso per la sicurezza della Repubblica e, di conseguenza, gli viene negata la cittadinanza. Affinché tali provvedimenti di diniego siano conformi all'obbligo di motivazione previsto dall'art. 3 co. 1 l. 241/90, infatti, è sufficiente che da quanto in essi riportato **risulti possibile comprendere l'iter logico seguito per giungere alla conclusione che, nella fattispecie, sarebbe stato inopportuno concedere al richiedente la cittadinanza italiana**. (Si veda, in questo senso Cons. Stato sentenza n. 5262 del 6 settembre 2018; Cons. Stato sentenza n. 3206 del 29 maggio 2018, Tar Lazio, Roma, II, 22 maggio 2015, n. 7380). Significativa appare a riguardo anche la sentenza Consiglio di Stato n. 6160 del 2014 in cui si legge: "***non può che concludersi in senso favorevole al ricorrente in primo grado, dal momento che né nel provvedimento impugnato né nel corso del giudizio l'Amministrazione ha evidenziato elementi, dai quali risulti il motivo per cui non sarebbe "opportuna" la concessione all'odierno appellato della cittadinanza italiana.*** *Il mero riferimento, contenuto nel provvedimento stesso, ad una nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza non allegata all'atto né anche solo in parte ostesa in corso di causa, non consente invero in alcun modo all'interessato di conoscere le ragioni del diniego ed a questo Giudice di valutare l'attendibilità degli elementi posti a base del diniego medesimo. Il Ministero, dunque, evocando nell'atto mere ragioni di opportunità e richiamando in esso del tutto genericamente l'interesse pubblico ad esso affidato ad evitare "danni o lacerazioni all'ordinamento", senz'alcun riferimento concreto ad attività illecite o pericolose poste in essere dall'interessato (per quanto latamente si vogliano intendere tali espressioni),* ***ha violato l'obbligo di motivazione****, sullo stesso incombente, che, […] ha, come contenuto minimo****, la chiara indicazione, pur in termini ridotti all'essenziale, della ragione ostativa all'accoglimento della domanda, ossia dei fatti o sospetti determinanti il diniego, in modo da consentire all'interessato la loro confutazione, nel pieno esercizio dei diritti assicuratigli***

Progetto finanziato dal Citizens, Equality,
Rights and Values Programme dell'Unione Europea

***dagli artt. 24 e 113 Cost**. Del resto, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che il provvedimento di concessione della cittadinanza, sebbene sia atto altamente discrezionale (e sia quindi insindacabile sotto il profilo dell'opportunità della scelta), **non sia sottratto all'obbligo di motivazione**, tanto che in sede giurisdizionale l'interessato può dedurre profili di eccesso di potere avverso il diniego che risulti basato su una motivazione, che non trovi giustificazione negli atti cui si richiami per relationem (Cons. Stato, Sez. VI, 9/6/06, n. 3456 e 9 novembre 2011, n. 5913; Sez. III, 12 settembre 2013, n. 4528)."*

La giurisprudenza, tuttavia, al fine di garantire comunque l'esercizio del diritto alla difesa, considerato come inviolabile dall'art. 24 Cost. e, pertanto, non sacrificabile neanche davanti all'esigenza di garantire la sicurezza dello Stato, è inoltre ormai costante nell'affermare che la **conoscenza della documentazione alla base del rigetto deve essere comunque consentita in corso di giudizio al difensore dello straniero** ai fini del rispetto del diritto alla difesa garantito dall'art. 24 Cost, o, se ciò non fosse possibile, che debba essere prodotta da parte dell'amministrazione una relazione da cui si evincano le specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la determinazione di non trasmettere i medesimi atti (Si veda in tal senso Cons. Stato, Sez. III, 19/11/2019 n. 7904 T.A.R. Roma, sez. V-bis nn. 4760/2023, 4671/2023, 4672/2023, 1193/2023; 15956/2022 e n. 13911/2022).

Il sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio del potere da parte della PA, pertanto, potrà riguardare solamente le ipotesi in cui l'eventuale diniego risulti illogico o contraddittorio e, di conseguenza, potrà avere ad oggetto soltanto che alla base della decisione ci siano fatti veritieri e una motivazione logica. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2862/2010 ma ripresa più volte anche in seguito dai Tribunali Amministrativi Regionali nella quale si legge *"il sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio del potere, avendo natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un **idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole**. Il parametro sindacatorio è quindi quello della abnormità/irragionevolezza, e si estende, ovviamente, all'elemento "sfavorevole" al richiedente valorizzato dall'Amministrazione e sotteso al diniego"*. (Si veda anche Consiglio di Stato, sentenza 5913/2011, TAR Lombardia, sentenza del 14.01.2015, TAR Lazio, sentenza n. 5665/2012 e 4309/2011).

L'Autorità giudiziaria ha inoltre il compito di vigilare sul fatto che l'amplio potere discrezionale riconosciuto in capo all'Amministrazione in materia di concessione della cittadinanza per naturalizzazione non degeneri, in nessun caso, in libero arbitrio e non può escludere la necessità di fornire concreti elementi di riscontro alle valutazioni compiute dall'autorità, anche per consentire il controllo giurisdizionale di legittimità sulle decisioni negative in materia di cittadinanza (Cfr in questo senso TAR Lombardia, sez. III, sent. n. 2295/2013 del 15/10/2013). Su questo tema si è cristallizzato il principio espresso dal Consiglio di Stato per cui, **se è vero che può essere posto alla base del diniego un mero sospetto, è altrettanto indiscutibile che nel momento in cui tale sospetto è sottoposto a verifica devono essere fornite delle conferme.**

In caso contrario il sospetto è da considerarsi infondato e dunque l'atto di diniego del Ministero illegittimo (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 154 del 18.01.2012).